LA NUOVA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Riproduzione riservata

1.1 – Novità 2018

✓ Con la **finanziaria 2018** (L.207/2017) sono stati **introdotti**:

a) **Obbligo Fatturazione Elettronica** per **TUTTI** gli OPERATORI a partire **dal 01.01.2019** (comma 909);

b) **Obbligo ANTICIPATO al 01.07.2018** per **cessione carburanti** e **subappaltatori** (comma 920)
e (per carburanti) alcune regole sui PAGAMENTI:
Detrazione IVA solo se «operazione provata con pagamento elettronico» (comma 923)
Deduzione COSTO solo se spesa effettuata con pagamento elettronico (comma 922)

Riproduzione riservata

1.2 – Novità 2018

- ✓ Per l'attuazione concreta mancavano:

  a) Autorizzazione EUROPA → arrivata con DECISIONE UE del 16.04.2018;
  b) Decretazione Generale → arrivata con PROVVEDIMENTO 89757 del 30.04.2018;
  c) Decretazione Carburanti e Subappalti → arrivata con PROVVEDIMENTO 73203 del 04.04.2018 per mezzi di pagamento e con CM n. 8/2018 del 30.04.2018 per fattura carburanti.

- ✓ **QUINDI**: OGGI C'È TUTTO PER PARTIRE

Riproduzione riservata

2.1 – Decorrenza

- ✓ **Dal 2014**: già esiste l'obbligo di fattura elettronica verso la PA secondo regole ancora attuali del DM 55/2013.

- ✓ **Dal 1 gennaio 2019** (dopo autorizzazione UE del 16.04.2018):
  - ✓ Parte obbligo di fatturazione elettronica per «…cessioni di beni… prestazioni di servizi tra soggetti residenti… o identificati nel territorio dello Stato…» (Art. 1 comma 3 D.Lgs. 127/2015)

Riproduzione riservata

2.2 – Decorrenza

- ✓ **<u>Quindi</u>**:
  - ✓ B2B → fatture e relative note di variazione tra soggetti professionali (con partita Iva)
  - ✓ B2C → fattura verso privati: la norma non parla di «soggetti passivi Iva» ma genericamente di «soggetti residenti»
  - ✓ SONO ESCLUSI → i soggetti in REGIME DI VANTAGGIO (Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011) ed i soggetti in REGIME FORFETARIO (Art. 1 comma 54-89 L190/2014)

Riproduzione riservata

2.3 – Decorrenza

- ✓ **Dal 1 luglio 2018**: parte l'**obbligo anticipatamente** per i carburanti «…cessioni di benzina o gasolio destinati a essere usati come carburanti per motori…» (comma 917 lett. a)

- ✓ Chiarimenti CM 8/2018:
  - ✓ Solo «per autotrazione»: esclusi se per altri tipi di motori (gruppi elettrogeni) o riscaldamento;
  - ✓ Solo per benzina e gasolio: esclusi GPL e Metano (CM pag. 5);
  - ✓ Dati da indicare SOLO quelli previsti dall'art. 21 quindi: NO obbligo targa (facoltativo);
  - ✓ Pagamenti solo con moneta elettronica (Provvedimento 73203/2018) pena indeducibilità costo e Iva.

Riproduzione riservata

2.4 – Decorrenza

- ✓ **Dal 1 luglio 2018**: parte **obbligo limitato** per subappalti nella PA e viene mantenuto il termine del 01.07.2018 (comma 917 lett. b) ma la CM 8/2018 prevede una partenza light.
  - ✓ Obbligo e-fattura solo tra soggetto titolare del contratto e Pubblica Amministrazione;
  - ✓ Obbligo e-fattura anche tra soggetto titolare (IL PRIMO) e coloro di cui egli si avvale;
  - ✓ Esclusione degli ulteriori passaggi la cui partenza si presume sarà allineata con quella più generale del 01.01.2019.

- ✓ Dal 1 settembre 2018: **estensione di tali obblighi dall'1.9.2018** – per le cessioni nei confronti di "privati" viaggiatori extra-UE ai quali spetta il rimborso dell'IVA *ex* art. 38-*quater* del DPR 633/72.

Riproduzione riservata

3.1 – Cosa NON cambia

- ✓ **Obblighi di fatturazione elettronica attualmente previsti** verso la Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 della L. 244/2007);

- ✓ Si applicano le **regole oggi vigenti** anche in ordine all'invio e alla ricezione ed emissione del documento elettronico.

Riproduzione riservata

4.1 – Autorizzazione da parte della UE

- ✓ Con la **Decisione del 16.04.2018** n. 2018/593 il Consiglio dell'**Unione europea ha autorizzato lo Stato italiano** a introdurre l'obbligo di emissione e di accettazione delle fatture in formato elettronico.

- ✓ La **misura di deroga autorizzata dal Consiglio UE** potrà applicarsi dall'01.07.2018 sino al 31.12.2021.

Riproduzione riservata

5.1 – Esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica

- ✓ L'obbligo è dunque generalizzato anche se con decorrenza diversa;
- ✓ **Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica**:
  - ✓ I soggetti che si avvalgono del **regime di vantaggio** (Art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
  - ✓ I soggetti che si avvalgono del **regime forfetario** (All'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014).

NOTA BENE: I soggetti "minimi" e "forfetari" sono **comunque tenuti** ad emettere **fatture in formato elettronico per le operazioni** nei confronti della **Pubblica Amministrazione** (art. 1 co. 209 della L. 244/2007).

- ✓ Sono, inoltre, **escluse dall'emissione di fatture elettroniche** le operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia (anche per operazioni passive).

Riproduzione riservata

6.1 – Prestazioni da subappaltatori e subcontraenti

- ✓ **<u>Dall'01.07.2018</u>** (Art. 1 co. 917 lett. b) della L. 205/2017) devono essere **certificate con fattura elettronica le prestazioni** rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti di un appalto con** una **Pubblica Amministrazione**.

- ✓ La **Circ. Agenzia delle Entrate** 30.04.2018 n. 8 ha circoscritto l'ambito di immediata applicazione e ha precisato che la norma in commento si applicherà "*per i **soli rapporti (appalti e/o altri contratti) «diretti» tra** il soggetto titolare del contratto e la P.A., **nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale**, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi*".

Riproduzione riservata

6.2 – Prestazioni da subappaltatori e subcontraenti

- ✓ L'art. 1 co. 917 lett. b) della L. 206/2017 prevede **l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica**, rispettivamente, del:
  - ✓ **Codice Identificativo Gara (CIG)**;
  - ✓ **Codice Unitario Progetto (CUP)**.

Riproduzione riservata

6.3 – Subappaltatori e subcontraenti: esempio

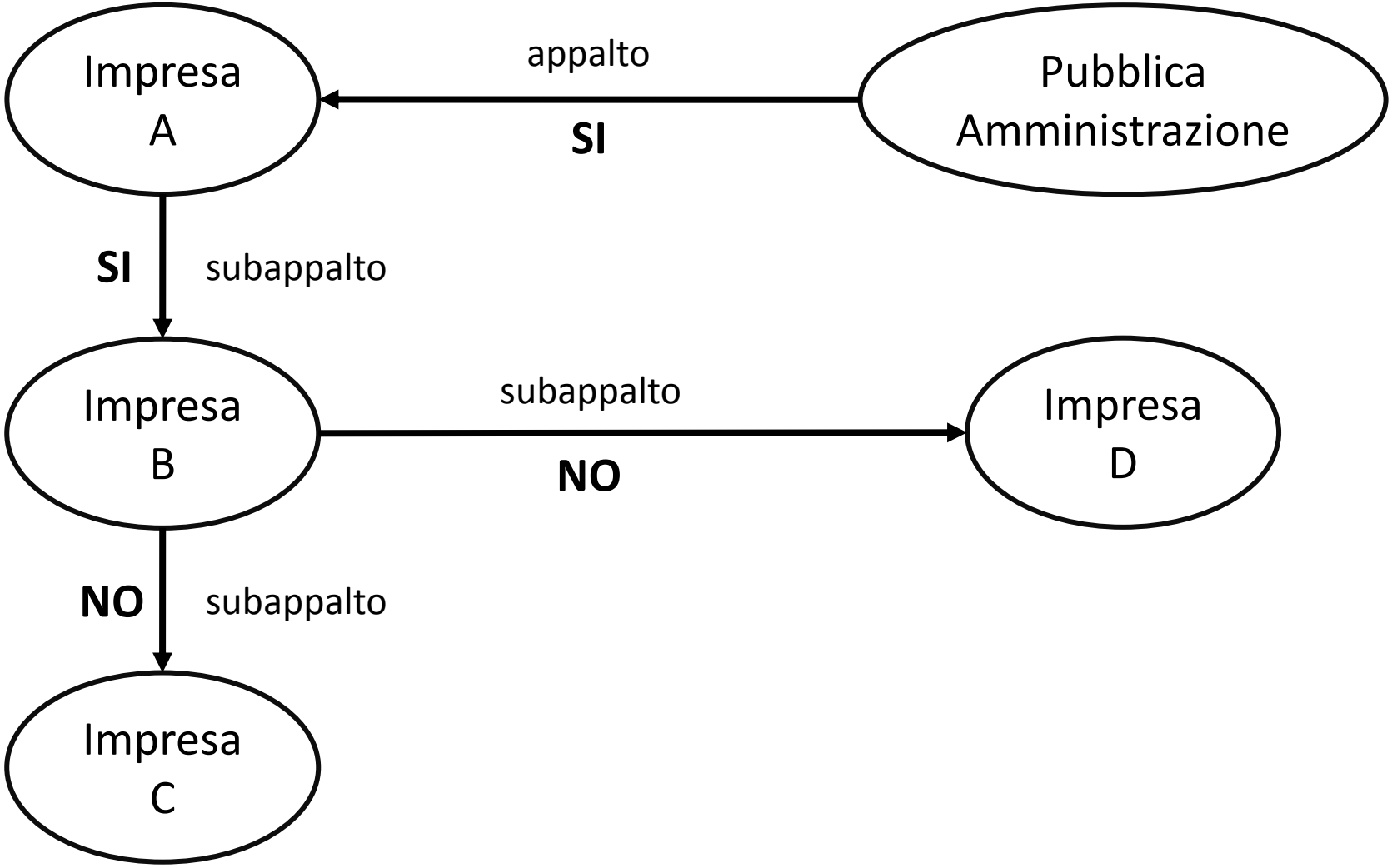

Riproduzione riservata

7.1 – Fattura elettronica: definizione e contenuto

- ✓ Per "**fattura elettronica**" si intende:
  - ✓ Il documento informatico **emesso in formato strutturato** (XML, ovvero *eXstensible Markup Language*)
  - ✓ **Inviato al Sistema di Interscambio** (SdI) di cui al DM 07.03.2008
  - ✓ **Recapitato** da questi **al soggetto ricevente** (Provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, § 1.1).

- ✓ La fattura elettronica deve contenere le **informazioni stabilite dall'art. 21** del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, **dall'art. 21-*bis*** del DPR 633/72 (Provv. 89757/2018, § 1.2).

Riproduzione riservata

7.2 – Fattura elettronica: definizione e contenuto

- ✓ Questo comporta che:
  - ✓ Per le **cessioni di carburanti non serve inserire la targa** (non prevista dall'Art. 21);
  - ✓ Resta comunque facoltativa.

Riproduzione riservata

8.1 – I servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate

- ✓ Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha attivato i seguenti servizi:
  - ✓ ***Software* installabile su PC** per predisporre la fattura elettronica;
  - ✓ ***App*** (accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel) e **procedura web** per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  - ✓ **Servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code** (*Quick Response code*, codice a barre bidimensionale), per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";

Riproduzione riservata

8.2 – I servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate

- ✓ **Servizio di registrazione** il cessionario/committente (o intermediario) può indicare al Sistema di Interscambio il canale e "**l'indirizzo telematico**" utilizzabili per la ricezione dei file. **Il SdI utilizzerà tale modalità per il recapito** delle fatture elettroniche, **indipendentemente** da quanto è stato indicato nel campo "**CodiceDestinatario**";
- ✓ **Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche messe a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. **I file restano disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
- ✓ **Servizi web informativi, di assistenza** a cui è possibile accedere mediante **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **credenziali Fisconline/Entratel o CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

Riproduzione riservata

9.1 – Formato e trasmissione

- ✓ La fattura elettronica è costituita da un file in **formato XML** e deve essere **conforme alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato A** al Provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018.

- ✓ Il **soggetto emittente trasmette la fattura elettronica** al Sistema di Interscambio;

Riproduzione riservata

9.2 – Formato e trasmissione

- ✓ La trasmissione (può avvenire anche a **cura di un intermediario** Incaricato) deve essere effettuata con **una tra le seguenti modalità** (Provv. 89757/2018, § 2.2):
  - a) Mediante posta elettronica certificata (PEC);
  - b) Mediante i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
  - c) Mediante sistemi di cooperazione applicativa (*software* "web service");
  - d) Mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - *File Transfer Protocol*).

Riproduzione riservata

9.3 – Formato e trasmissione

- ✓ Per utilizzare le **procedure *sub* c) e d)** è necessario richiedere un **preventivo accreditamento** al SdI che:
  - ✓ **Attiva il canale telematico** con il soggetto trasmittente;
  - ✓ **Associa allo stesso** un codice numerico di **7 cifre ("codice destinatario")**.

- ✓ La modalità di trasmissione attraverso un metodo di "cooperazione applicativa" **(lett. c) prevede**:
  - ✓ La **sottoscrizione**, mediante firma digitale, di uno specifico **accordo di servizio**;
  - ✓ La capacità di gestione di certificati digitali.

Riproduzione riservata

9.4 – Formato e trasmissione

- ✓ Per quanto concerne il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su **protocollo FTP (lett. d), oltre alla sottoscrizione dell'accordo** di servizio sarà necessario **dotarsi di un *server* FTP esposto su Internet**.

- ✓ Una volta **generato il file della fattura elettronica** e scelta la modalità di invio al SDI, questo:
  - ✓ Da **riscontro dell'avvenuta ricezione** dei file trasmessi;
  - ✓ Procede ad effettuare successivi **controlli**;
  - ✓ Entro un **termine massimo di 5 giorni** da riscontro dell'eventuale mancato superamento degli stessi attraverso una "**ricevuta di scarto**".

Riproduzione riservata

9.5 – Formato e trasmissione

NOTA BENE:

- ✓ La fattura elettronica contenuta nel **file di scarto** si considera **omessa**.
- ✓ Nel caso in cui la fattura elettronica sia firmata digitalmente, il SdI procederà a un controllo sulla validità del certificato di firma.

Riproduzione riservata

10.1 – Fase di recapito della fattura elettronica

- ✓ Se non viene scartata;

- ✓ Il **Sistema di Interscambio recapita la fattura** (direttamente o all'intermediario);

- ✓ La fattura potrà essere consegnata **secondo una di queste modalità**:
  - ✓ Mediante sistema di posta elettronica certificata (**PEC**);
  - ✓ Mediante sistemi di cooperazione **applicativa (software "web service")**;
  - ✓ Mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (**protocollo FTP** - *File Transfer Protocol*).

Riproduzione riservata

10.2 – Fase di recapito: adesione ai servizi di registrazione

- ✓ Per **facilitare la ricezione** della Fattura Elettronica l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un **servizio di registrazione preventivo**:
  - ✓ Il destinatario **può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico"** (PEC, sistema di cooperazione applicativa, web service) che desidera utilizzare per la ricezione dei file;
  - ✓ **Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il SdI recapiterà** fatture e note di variazione **attraverso il canale** e "l'indirizzo telematico" registrati, **<u>indipendentemente</u>** da quanto è stato indicato nel campo "**CodiceDestinatario**" (minori errori e scarti).

Riproduzione riservata

10.3 – Fase di recapito: indicazione codice destinatario

- ✓ Il campo «**codice destinatario**» avrà rilevanza se il cessionario/committente **non utilizza il servizio di registrazione;**

- ✓ In questo caso **il soggetto emittente dovrà indicare** il codice destinatario fornito dal cessionario/committente;

- ✓ Il **Sistema di Interscambio recapiterà** la fattura all'indirizzo corrispondente al **codice destinatario indicato nel file della fattura** (se errato avremo problemi di invio e ricezione);

Riproduzione riservata

10.4 – Fase di recapito: indicazione PEC destinatario

- ✓ <u>In alternativa al codice destinatario è possibile:</u>

  - ✓ Inserire un **codice convenzionale "0000000" e** compilare il campo "**PECDestinatario**" con l'indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente.
  - ✓ **SdI recapiterà** la fattura elettronica al **suddetto indirizzo PEC**.

Riproduzione riservata

10.5 – Fase di recapito: caso codice convenzionale

✓ Il **codice** convenzionale "**0000000**" andrà indicato anche se il cessionario/committente:

- ✓ Sia un **consumatore finale** e sia stato compilato il solo campo "CodiceFiscale" e non il campo "IdFiscaleIVA";
- ✓ Sia un **soggetto passivo "regime di vantaggio" o** un soggetto passivo che applica il c.d. regime "**forfettario**" o un produttore agricolo di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- ✓ **Non abbia comunicato il proprio codice destinatario** o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.

Riproduzione riservata

10.6 – Fase di recapito: caso codice convenzionale

- ✓ **In questi casi il SdI** recapita la fattura elettronica al cessionario/committente:
  - ✓ **Mettendola a disposizione** nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
  - ✓ Il **cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente** che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria area riservata.
  - ✓ La **comunicazione potrà essere effettuata** anche tramite **consegna** di una **copia** informatica o analogica della fattura.

Riproduzione riservata

10.7 – Fase di recapito: caso codice convenzionale

- ✓ La fattura elettronica è resa disponibile **nell'area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate **anche nei casi in cui**:
  - ✓ **Non è possibile il recapito presso "l'indirizzo telematico**" per **cause tecniche** non imputabili al SdI;
  - ✓ Il **codice destinatario** riportato nell'apposito campo del documento risulta essere **inesistente**;
  - ✓ Il **recapito alla PEC risulti impossibile** per cause non imputabili al SdI (ad esempio casella piena o non attiva).

- ✓ Anche in queste circostanze il **cedente**/prestatore dovrà **dare comunicazione al cessionario**/committente che l'originale della fattura è disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

Riproduzione riservata

11.1 – Data di emissione e di ricezione

- ✓ La data dovrà essere indicata nel campo “Data” della **sezione “DatiGenerali**” del file della fattura elettronica.

- ✓ **Se supera i controlli** da parte del SdI:
  - ✓ La **fattura viene inviata**
  - ✓ Se il **recapito va a buon fine** viene **inviata** al soggetto trasmittente la **ricevuta di consegna** che contiene la data di ricezione;
  - ✓ Se il **recapito non è positivo** il Sistema di Interscambio rende **disponibile la fattura elettronica nell’area riservata** e **informa il cedente**
  - ✓ Questo **deve comunicare al cessionario** che la **fattura** è a sua **disposizione** nella predetta area.

Riproduzione riservata

11.2 – Data di emissione e di ricezione

NOTA BENE:

La ricevuta di recapito (o in alternativa: **l'informazione** che la **fattura è stata messa a disposizione** del ricevente) **attesta** che la fattura è stata **emessa**.

Riproduzione riservata

11.3 – Data di emissione e di ricezione

- ✓ La **data di ricezione dipende** dalle **modalità utilizzate per il recapito** della fattura:
  - ✓ Se **l'invio** è avvenuto **a mezzo PEC la ricevuta** di avvenuta consegna **attesta il deposito** del documento nella casella del cessionario;
  - ✓ **Se la fattura è messa a disposizione del ricevente** nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, la **data in cui il cessionario**/committente **prende visione** del documento rappresenta la data di ricezione della fattura;
  - ✓ Se il **ricevente è o consumatore finale**, o un soggetto aderente al **regime di vantaggio o al regime forfettario**, o un produttore agricolo la **data di ricezione** coincide con la **data di messa a disposizione**.

Riproduzione riservata

11.4 – Data per la detraibilità Iva

- ✓ La data da cui decorrono i **termini per la detraibilità** dell'imposta coincide con:
  - ✓ La **data di ricezione** attestata dai canali telematici di ricezione;
  - ✓ Dalla **presa visione della fattura elettronica nell'area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Riproduzione riservata

11.5 – Caso particolare: le note di variazione

- ✓ Le note di debito (o di credito) *ex* art. 26 del DPR 633/72 sono **emesse secondo le stesse modalità adottate per le fatture elettroniche**.

- ✓ Nel caso di registrazione contabile già fatta di una fattura elettronica che è stata successivamente scartata (ricevuta di scarto) **non sarà necessario trasmettere** la nota di variazione al SdI: sufficiente fare una variazione contabile solo interna.

Riproduzione riservata

12.1 – Autofatture per regolarizzazione

- ✓ In generale, anche in presenza di fatture elettroniche:
  - ✓ Se **la fattura non è stata emessa** o è emessa in modo irregolare, l'acquirente dovrà **regolarizzarla** con **autofattura** (Art. 6 c. 8 del D.Lgs. 471/97);
  - ✓ **L'autofattura sarà anch'essa elettronica** e trasmessa al Sistema di Interscambio inserendo il **codice convenzionale "TD20"** nel campo "TipoDocumento" del file.

Riproduzione riservata

12.2 – Autofatture per regolarizzazione

NOTA BENE:

Il Provv. 89757/2018 precisa che la **trasmissione dell'autofattura** al Sistema di Interscambio **sostituisce la presentazione** della stessa, in **formato analogico, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate** competente per territorio.

Riproduzione riservata

13.1 – Conservazione dei documenti

- ✓ Ai sensi dell'**art. 3 del DM 17.6.2014**, i documenti informatici devono essere **conservati** in modo tale che siano:
  - ✓ **Rispettate le norme del codice civile;**
  - ✓ Le disposizioni del codice dell'**amministrazione digitale;**
  - ✓ Le **norme tributarie** che regolano la corretta tenuta della contabilità;
  - ✓ **Consentite le funzioni di ricerca e di estrazione** delle informazioni dagli archivi informatici.

Riproduzione riservata

13.2 – Conservazione dei documenti

- ✓ Il **procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale** sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi.

- ✓ Al **fine di adempiere agli obblighi** cedenti/prestatori e cessionari/ committenti **possono utilizzare il servizio gratuito** messo a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**:
  - ✓ **Aderendo preventivamente all'accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate
  - ✓ **Consentita l'adesione e l'utilizzo del servizio** anche da parte di **intermediari appositamente incaricati**.

Riproduzione riservata

14.1 – Acquisti di carburante: documentazione delle cessioni

- ✓ L'obbligo delle fatture elettroniche viene **anticipato al 01.07.2018**
  - ✓ Per le **cessioni di benzina o gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori** (rispetto alla previsione ordinaria dal 01.01.2019 e con le stesse regole).

- ✓ Il **formato di emissione** e le **regole di trasmissione** sono le stesse previste dal Provv. del 30.04.2018 n. 89757.

- ✓ La **Circ.** Agenzia delle Entrate 30.04.2018 **n. 8** chiarisce che l'obbligo riguarda le sole cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori "***per uso autotrazione***".

Riproduzione riservata

14.2 – Acquisti di carburante: documentazione delle cessioni

- ✓ Sono **esclusi**:
  - ✓ Prodotti carburanti **diversi da benzina e gasolio** (es. GPL, metano);
  - ✓ Benzina per motori destinata a **gruppi elettrogeni**, impianti di **riscaldamento**, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

- ✓ Per questi prodotti, **resta però fermo l'obbligo di fatturazione elettronica** a decorrere **dall'01.01.2019**.

- ✓ L'obbligo riguarda **solo operazioni tra soggetti passivi di imposta**.

Per gli altri casi: **obbligo di trasmissione giornaliera dei corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate (in attesa del provvedimento attuativo).

Riproduzione riservata

14.3 – Acquisti di carburante: contenuto della fattura elettronica

- ✓ Gli elementi da indicare **obbligatoriamente** sono solo quelli ordinariamente **previsti dall'art. 21:**
  - ✓ Tra gli elementi obbligatori **non figura la targa o altro** estremo identificativo del veicolo **come invece** è previsto per la c.d. "**scheda carburante**".
  - ✓ L'indicazione della **targa** possa essere fornita utilizzando il **campo "MezzoTrasporto"** del file della fattura elettronica.

CASO PARTICOLARE: Qualora si effettuino (contestualmente o in momenti Diversi) **più operazioni se alcune di esse** sono soggette a fattura elettronica **tutto dovrà essere documentato con fattura elettronica**.

Riproduzione riservata

14.4 – Acquisti di carburante: fatture differite

- ✓ **È possibile** l'emissione di **fattura differita** *ex* art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 (entro il 15 del mese successivo) anche per le cessioni di carburanti documentati con fattura elettronica.

- ✓ **CONDIZIONE NECESSARIA**: **Ogni rifornimento** (cessione) deve essere **accompagnato da un documento** (analogico o informatico) che riporti:
  - ✓ La **data della cessione**;
  - ✓ Le **generalità del cedente**, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto;
  - ✓ La **natura**, la **quantità** e la **qualità** dei beni ceduti.

Riproduzione riservata

14.5 – Acquisti di carburante: fatture differite

NOTA BENE:

La **C.M. 8/2018**: al fine di **riepilogare le consegne** avvenute nel mese precedente, **potranno essere utilizzati** (nella fattura differita) anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature** automatiche.

Riproduzione riservata

14.6 – Acquisti di carburante: modalità di pagamento

- ✓ A partire dall'**01.07.2018** è stata **limitata la detraibilità dell'IVA** e la **deducibilità dei costi** di acquisto del carburante all'utilizzo di **specifici mezzi di pagamento**.

- ✓ Il Provv. Agenzia delle Entrate 04.04.2018 n. 73203 **ha individuato i mezzi di pagamento idonei** ai fini della deducibilità e detraibilità.

- ✓ Le nuove regole relative all'acquisto di carburante dall'01.07.2018 si riferiscono a:
  - ✓ **Carburanti e lubrificanti**;
  - ✓ **Destinati ad aeromobili**, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Riproduzione riservata

14.7 – Acquisti di carburante: modalità di pagamento

- ✓ Ai fini della **deducibilità** ***ex*** **art. 164** del TUIR, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, il **pagamento "tracciabile"** è richiesto:
  - ✓ A **prescindere dal veicolo di riferimento** (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
  - ✓ A **prescindere** che siano in **uso esclusivo o promiscuo**;
  - ✓ A **prescindere dal soggetto passivo** che vi procede (professionista, autotrasportatore, agente).

- ✓ Resta **fermo il rispetto degli ulteriori requisiti**, fissati dal TUIR tra i quali;
  - ✓ **Inerenza**;
  - ✓ **Competenza**;
  - ✓ **Congruità del costo**.

Riproduzione riservata

14.8 – Acquisti di carburante: modalità di pagamento

- ✓ I **mezzi di pagamento idonei**, secondo il Provv. Agenzia delle Entrate 73203/2018, a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni e a garantire la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi sono:
  - ✓ Gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non;
  - ✓ I **vaglia** cambiari e postali;
  - ✓ I mezzi di **pagamento elettronici** tra cui:
    - ✓ Addebito diretto;
    - ✓ Bonifico bancario o postale;
    - ✓ Bollettino postale;
    - ✓ Le carte di debito, di credito, prepagate;
    - ✓ Altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

Riproduzione riservata

14.9 – Acquisti di carburante: modalità di pagamento

- ✓ La circ. Agenzia delle Entrate **8/2018 ha ampliato e riconosciuto la validità di servizi come card**, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, **che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente** o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.

Riproduzione riservata

14.10 – Acquisti di carburante con carte aziendali

✓ Sono **validi i pagamenti** effettuati dal soggetto passivo d'imposta in **via mediata secondo una catena ininterrotta di pagamenti** con strumenti tracciabili.

Ad esempio: rifornimento di carburante di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Se il **pagamento** avviene con **carta di credito**/debito/ prepagata del dipendente e il relativo **ammontare gli sia rimborsato**, avvalendosi **sempre di una delle modalità individuate** dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

Riproduzione riservata

14.11 – Acquisti di carburante: contratti di neeting

- ✓ Questa modalità di pagamento (utilizzo delle carte sulla base dei contratti di "***netting***") è ammessa se il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, **un sistema di tessere magnetiche** rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

- ✓ Ovviamente il contratto di netting è da considerarsi valido solo se i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, **<u>nonché</u> tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra menzionati.**

Riproduzione riservata

14.12 – Acquisti di carburante con carte e buoni

- ✓ Ai fini in esame **è confermata** dal Provv. 73203/2018 la validità dei sistemi, comunque denominati, di **carte (ricaricabili o meno),** nonché di **buoni**, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, **documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti** di pagamento sopra richiamati.

Riproduzione riservata